

Analisi e commenti

## Società con esercizio solare? I conti si fanno con l'Ifric 19

5 Gennaio 2011

Panoramica sul documento "Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale"

Thumbnail

Le società *las compliant* sono state chiamate ad applicare il documento dell'*IFRS Interpretations Committee* n. 19 "Estinzione di passività finanziarie con strumenti rappresentativi di capitale" al più tardi - si legge nel regolamento 662/2010 della Commissione europea - a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2010. Ciò vuol dire, per quelle con esercizi coincidenti con l'anno solare, dal 1° gennaio di quest'anno. L'Ifric 19 dà risposta ai dubbi contabili-interpretativi, evidenziatisi soprattutto in un contesto economico in cui sempre più aziende hanno fatto ristrutturato i propri debiti, estinti anche con proprie azioni. Una modalità di pagamento cui non si accompagnava una uniforme rappresentazione in bilancio, passando da chi misurava le proprie azioni al valore contabile del debito, a chi invece dava rilevanza al *fair value*, talvolta dello strumento di capitale, altre a quello della passività. Quando si applica L'Ifric 19 si interessa della contabilizzazione dell'operazione dal lato del debitore. Non va, in ogni modo, attivato nei seguenti tre casi:

- quando il creditore sia anche un azionista diretto o indiretto e sta agendo nella propria capacità di azionista diretto o indiretto
- quando il creditore e la società debitrice sono controllati dalla stessa parte o dalle stesse parti prima e dopo l'operazione; operazione che, nella sostanza, rappresenta una distribuzione di capitale da parte della società oppure un conferimento nella stessa
- quando l'estinzione della passività finanziaria attraverso l'emissione di azioni sia stata già prevista all'origine della passività finanziaria.

La contabilizzazione Le operazioni prese in esame dall'Ifric 19 sono, dunque, quelle definite di "swap di debito contro capitale azionario". Occorre, cioè, che vi sia una rinegoziazione del debito a prevedere tale modalità di estinzione, totale o parziale, originariamente non contemplata. L'interpretazione della Commissione trova il suo fondamento nel paragrafo 41 dello IAS 39, in base al quale "La differenza tra il valore contabile di una passività finanziaria (o parte di una passività finanziaria) estinta o trasferita ad un'altra parte e il corrispettivo pagato, inclusa qualsiasi attività non monetaria trasferita o passività non monetaria assunta, deve essere rilevata nel conto economico". Da ciò discende che gli strumenti di capitale emessi in favore del creditore per estinguere il debito devono essere valutati in base al loro *fair value*; se questo non è possibile (se il *fair value* non può essere valutato attendibilmente), il riferimento diventa il "valore equo" della passività finanziaria estinta. La differenza tra il valore contabile della passività finanziaria (o di una sua parte) estinta e il corrispettivo pagato deve essere rilevata nel conto economico. Se la passività finanziaria viene estinta solo parzialmente, il corrispettivo deve essere ripartito fra il debito saldato e la parte che rimane ancora in essere. In conformità al paragrafo 40 dello IAS 39 ("...una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa - sia se o non attribuibile alla difficoltà finanziaria del debitore - deve essere contabilizzata come un'estinzione della originaria passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria"), se la passività residua è stata modificata nella sostanza, la società deve, contabilmente, estinguere la passività originaria rilevandone una nuova. *Esempio 1:* La società X emette proprie azioni con un *fair value* di 10 milioni di euro. Il valore contabile della passività è di 15 milioni di euro. Le azioni estinguono il debito per 9 milioni di euro, debito le cui condizioni rimangono immutate. La scrittura contabile della società X sarà:

	D	A
Debiti	9	
Perdita da estinzione	1	

Patrimonio netto		10
------------------	--	----

Il debito rimarrà iscritto in bilancio per 6 milioni di euro. *Esempio 2:* Stessi dati dell'esempio precedente. Tuttavia, a differenza di quanto in esso ipotizzato, si suppone adesso che un cambiamento nelle condizioni di pagamento sia avvenuto: dei 10 milioni di euro, 9,9 si considerano corrisposti per estinguere 9 milioni di debito e i restanti 0,1 come costo per la rinegoziazione. Si ricorda che il paragrafo AG62 della guida operativa dello IAS 39 afferma che "Per l'applicazione del paragrafo 40, i termini sono considerati sostanzialmente difforni se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, incluso qualsiasi onorario pagato al netto di qualsiasi onorario ricevuto e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria. Se uno scambio di strumenti di debito o una modifica dei termini è contabilizzato come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto è rilevato come parte dell'utile o della perdita connesso all'estinzione. Se lo scambio o la modifica non è contabilizzato come una estinzione, qualsiasi costo od onorario sostenuto rettifica il valore contabile della passività ed è ammortizzato lungo il corso del restante termine della passività modificata". Dall'esame dei flussi finanziari emerge che le condizioni del debito non sono "sostanzialmente difforni". Quindi, la passività non si estingue, ma gli 0,1 milioni di euro ne rettificano il valore e saranno ammortizzati lungo il corso del termine del debito. Queste le scritture: 1)-----

	D	A
Debiti	9	
Perdita da estinzione	0,9	
Patrimonio netto		9,9

2)-----

	D	A
Debiti	0,1	
Patrimonio netto		0,1

di  
**Alfonso Lucarelli**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/societa-esercizio-solare-conti-si-fanno-lifric-19>